

# COMUNE DI ORIOLO ROMANO

via Vittorio Emanuele III, n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo)

Sito Internet: <http://www.comuneorioloromano.vt.it>

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA N. 25 del 07-03-2017

### Ordinanza per la lotta obbligatoria all'infestazione dalla processionaria del Pino. (Thaumetocampa pityocampa) .

#### IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 è obbligatoria la lotta alla processionaria del pino "Thaumetocampa pityocampa", parassita infestante di tutte le specie di pino nonché delle conifere in genere, da parte dei detentori di tali alberature, siano essi Enti pubblici o soggetti privati;

- la processionaria del pino costituisce una seria minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza della popolazione arborea e rappresenta altresì un rischio anche per la salute pubblica in quanto i peli delle sue larve sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Constatata la presenza sul territorio comunale di nidi della "Processionaria del pino" e la continua diffusione del parassita in molte aree comunali;

Valutata quindi la necessità di adottare, in via cautelativa, idonei provvedimenti per prevenire e contrastare lo sviluppo e la diffusione del parassita, che costituisce un serio rischio per il patrimonio arboreo cittadino sia pubblico che privato, ed inoltre, a tutela della salute pubblica, per evitare con la discesa delle larve nella stagione primaverile, l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili;

Ritenuto necessario pertanto rafforzare quanto già stabilito dalla normativa ministeriale attraverso apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della "Processionaria del pino";

Vista la L. 07/08/1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Visti gli artt. 7 bis e 50 c. 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 19/08/2005 n° 214 e ss.mm.ii.

Visto il D.M. 30/10/2007

#### ORDINA

a tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

- di porre in essere, entro il **31 del mese di marzo** ogni anno solare, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del pino" (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni) ovvero delle sue forme larvali (bruchi);

- nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed

ispezioni di cui al punto precedente, venisse riscontrata la presenza di "Processionaria del pino, gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire rivolgendosi a ditte specializzate operando l'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati e la successiva bruciatura in loco degli stessi, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve di "Processionaria del pino" e/o dei nidi;

#### AVVERTE

che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata; che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nel territorio e di conferire all'interno/presso cassonetti stradali, nonché nei cestini gettacarte dislocati nel territorio comunale; che in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art 500 del codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7bis della Legge 267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'Ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

#### DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia che ne abbiano titolo di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, o in via alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Dispone inoltre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune per un periodo non inferiore a 30 giorni.

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa:

- alla Polizia Locale;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Oriolo Romano;
- al Servizio di Prevenzione della AUSL/VT.

IL SINDACO

F.to Dott. Emanuele Rallo